

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA
PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI
LAVORA, CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E DI DIFESA DEGLI STUDENTI
DELL'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
(emanato con decreto rettorale 1 febbraio 2022 n. 54)**

INDICE

Articolo 1	<i>(Oggetto del regolamento)</i>
Articolo 2	<i>(Funzioni e compiti del CUG)</i>
Articolo 3	<i>(Il presidente del CUG)</i>
Articolo 4	<i>(Composizione del CUG)</i>
Articolo 5	<i>(Funzionamento del CUG)</i>
Articolo 6	<i>(Risorse e strumenti)</i>
Articolo 7	<i>(Diritto di Informazione e comunicazione)</i>
Articolo 8	<i>(Trattamento dei dati personali)</i>
Articolo 9	<i>(Norme finali)</i>

[TORNA ALL'INDICE](#)

Articolo 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora, contro le discriminazioni e di difesa degli studenti (di seguito CUG), dell'Università luav di Venezia, costituito e composto ai sensi:

- dell'articolo 16 dello Statuto;
- dell'articolo 8 del regolamento generale di Ateneo;
- dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011).
- della direttiva emanata dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Sottosegretario delegato alle Pari opportunità del 26 giugno 2019, n. 2/2019 "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche"

Articolo 2

(Funzioni e compiti del CUG)

1. Il CUG ha compiti, propositivi, consultivi e di verifica così come definito dalla normativa e in particolare dalle direttive di cui all'articolo 1.

2. Il CUG esplica le proprie funzioni e attività per tutto il personale e gli studenti dell'Ateneo secondo quanto disposto dallo statuto, dai contratti collettivi o da altre disposizioni normative di riferimento.

3. Il CUG secondo quanto stabilito dall'articolo 16, comma 1, dello statuto di Ateneo promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione della differenza tra uomo e donna ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere e orientamento sessuale e assicura sostegno alle vittime di violazioni e soprafazioni. Il comitato vigila che non siano intraprese azioni di vessazione (mobbing) all'interno dell'ateneo. Il comitato promuove altresì una cultura della trasparenza nel funzionamento degli organi di ateneo.

4. Il CUG promuove la conoscenza e il rispetto di norme e regole, in particolare di carattere etico e deontologico, necessarie al funzionamento dell'organizzazione amministrativa, didattica e di ricerca dell'Ateneo.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti il CUG può avvalersi della collaborazione, esperienza e supporto del personale dell'Ateneo e di esperti esterni.

Articolo 3

(Il presidente del CUG)

1. Il presidente rappresenta il comitato, ne convoca e presiede le riunioni e ne coordina i lavori.

2. Il presidente può individuare un vice-presidente che lo supplisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 4

(Composizione del CUG)

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3, del regolamento generale di ateneo il CUG è composto da:

- un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di ateneo;
- un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, designati congiuntamente dal rettore e dal direttore generale tra i docenti dell'ateneo e tra il personale tecnico e amministrativo e dirigente;
- un pari numero di studenti designati dal senato degli studenti al proprio interno, la cui partecipazione deliberativa è limitata alle tematiche relative alla ricerca e allo studio nonché alle funzioni indicate all'articolo 16, comma 4, dello statuto dell'Università luav;
- altrettanti componenti supplenti, che possono partecipare alle riunioni del comitato in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.

TORNA ALL'INDICE

2. Almeno 30 giorni prima di procedere alla designazione dei rappresentanti dell'amministrazione, il rettore e il direttore generale acquisiscono in via preventiva i curricula e una lettera motivazionale dei soggetti aspiranti a far parte del CUG in rappresentanza dell'amministrazione attraverso un avviso rivolto a tutto il personale docente e tecnico amministrativo dell'Ateneo, diretto a valutare il possesso dei requisiti di idoneità, capacità, esperienza e attitudine nelle materie di competenza del CUG.
3. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di ateneo possono valutare il possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 2 per la designazione di propria competenza.

Articolo 5

(Funzionamento del CUG)

1. Il CUG si riunisce in convocazione ordinaria almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno metà dei suoi componenti.
2. La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno due giorni lavorativi prima della data prescelta. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione necessaria per la trattazione dei relativi argomenti. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al presidente e al componente supplente.
3. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti pari alla metà più uno, compreso il presidente.
4. In caso di necessità o opportunità alle riunioni del CUG possono partecipare i membri supplenti senza diritto di voto. Possono partecipare alle riunioni, a titolo consultivo e senza diritto di voto persone esterne o personale dell'Ateneo che il CUG abbia invitato per le materie in discussione.
5. Le decisioni del CUG sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti, sono approvate seduta stante e hanno valore esecutivo immediato. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
6. Il Comitato individua di volta in volta il componente a cui affidare le funzioni di segretario verbalizzante.
7. Le riunioni del CUG sono verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal presidente e dal segretario.
8. Il verbale, inviato ai membri del Comitato per posta elettronica, si intende approvato qualora non pervengano osservazioni entro i sette giorni successivi alla trasmissione.
9. I verbali delle sedute vengono inviati anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.
10. In qualità di organo di garanzia e controllo dell'Università il CUG ha sede presso l'Amministrazione Centrale di Luav.

Articolo 6

(Risorse e strumenti)

1. Il Consiglio di amministrazione può, nei limiti delle risorse disponibili, prevedere uno specifico fondo da definirsi annualmente per la realizzazione delle attività programmate e finanziare specifici progetti che il CUG sottoponga alla sua approvazione. Il CUG può ricevere contributi finanziari anche da esterni.
2. L'Amministrazione assicura al CUG il supporto organizzativo necessario; in particolare, garantisce l'attività di segreteria, la raccolta dei verbali, la corrispondenza interna ed esterna, l'archiviazione della documentazione e la collaborazione degli uffici di volta in volta necessari per le attività del CUG.
3. L'Amministrazione mette a disposizione del CUG, in occasione delle proprie riunioni o convegni, locali idonei, il materiale e gli strumenti necessari.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Articolo 7

(Diritto di Informazione e comunicazione)

1. Il CUG può chiedere di essere preventivamente informato sugli argomenti all'ordine del giorno degli organi di governo dell'Ateneo e sulle materie di sua pertinenza oggetto di negoziazione decentrata.
2. Il CUG ha diritto, nel rispetto della normativa vigente, ad accedere a tutte le informazioni e ad ogni altro materiale attinente e utile all'espletamento delle sue funzioni.
3. Il CUG dà periodicamente comunicazione delle proprie attività e delle proprie decisioni, anche mediante la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo o effettuando specifiche iniziative.

Articolo 8

(Trattamento dei dati personali)

1. Le informazioni e i documenti assunti dal CUG nel corso dei propri lavori sono utilizzati nel rispetto del regolamento dell'Università luav di Venezia per il trattamento e la protezione dei dati personali, del Regolamento Ue 2016/679 e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e secondo i principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza.

Articolo 9

(Norme finali)

1. Le eventuali modifiche al regolamento sono approvate dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti del CUG, e successivamente sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione ed emanate con decreto del rettore così come disposto dall'articolo 8, comma 7, del regolamento generale di ateneo.